



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.11.2007
COM(2007) 719 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La Commissione, coadiuvata dal gruppo “Economia tariffaria”, ha esaminato tutte le richieste di sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune presentate dagli Stati membri. La proposta acclusa riguarda taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca. Le richieste di sospensione relative ai prodotti di cui sopra sono state esaminate in base ai criteri indicati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (cfr. GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2). In seguito a tale esame, la Commissione ritiene giustificata la sospensione o la riduzione dei dazi per i prodotti figuranti nell'allegato della proposta di regolamento acclusa. Taluni prodotti per i quali la sospensione non è più giustificata dagli interessi economici della Comunità sono stati stralciati. L'allegato al presente regolamento elenca i prodotti per i quali si propone una sospensione, o la cui designazione deve essere modificata. Il periodo di validità della misura è limitato per consentire di effettuare l'esame economico delle singole sospensioni durante tale periodo. Le sospensioni che la Commissione e il gruppo “Economia tariffaria” riterranno necessario sopprimere o mantenere saranno soppresse o prorogate dopo la fine di tale periodo.

- **Contesto generale**

È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 729/2007 (GU L 166 del 28.6.2007, pag. 4).

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La misura è in linea con le politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. In particolare, non andrà a detrimento dei paesi in via di sviluppo che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio nell'ambito dei regimi SPG o ACP).

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

È stato consultato il gruppo “Economia tariffaria”, che rappresenta le industrie di ciascuno Stato membro.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Tutte le sospensioni elencate corrispondono all'accordo raggiunto nelle discussioni all'interno del gruppo.

- **Ricorso al parere di esperti**

Settori scientifici/di competenza interessati

Esperti rappresentanti gli Stati membri nel gruppo "Economia tariffaria".

Metodologia applicata

Consultazione aperta.

Principali organizzazioni/esperti consultati

Esperti designati da ciascuno Stato membro.

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

Non è stata indicata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Pubblicazione della proposta.

- **Valutazione dell'impatto**

Non pertinente.

Proposta non inclusa nel Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

- **Base giuridica**

Articolo 26.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati.

Le misure proposte sono conformi agli obiettivi del programma d'azione "Dogana 2008".

L'insieme delle misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento

Altri mezzi non sarebbero adeguati per i motivi di seguito indicati.

In forza dell'articolo 26 del trattato CE, le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi sono approvati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a 9 400 000 EUR/anno.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Semplificazione**

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

Nell'allegato del regolamento proposto sarà pubblicato un elenco consolidato di tutte le sospensioni di dazi; pertanto, non sarà più necessario consultare più regolamenti per trovare una determinata misura.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per sessantasei prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio².
- (2) Occorre stralciare dall'elenco sei prodotti che attualmente figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 perché non è più nell'interesse comunitario mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per questi prodotti.
- (3) Inoltre, per alcuni prodotti occorre modificare la descrizione per tenere conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato. Questi prodotti devono essere considerati come stralciati dall'elenco e devono quindi essere reintrodotti nell'elenco come prodotti nuovi.
- (4) Per maggiore chiarezza, tenuto conto delle numerose modifiche che entreranno in vigore il 1° gennaio 2008, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 con una versione completamente nuova, che abbia effetto a decorrere dalla stessa data, nella quale le voci nuove e modificate siano indicate con un asterisco.
- (5) L'esperienza ha dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni elencate nel regolamento (CE) n. 1255/96, per far sì che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non deve escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre la scadenza, qualora vengano adottate ragioni economiche, in conformità ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi³.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 729/2007 (GU L 166 del 28.6.2007, pag. 4).

³ GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2.

- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96.
- (7) Poiché i periodi di validità stabiliti nel presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le sospensioni temporanee dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti elencati nell'allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008. Esse scadono alla data di cui all'allegato.

Articolo 3

Le sospensioni dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti dei codici TARIC 304 19 39 45, 0304 19 99 60, 0304 29 61 10, 0304 99 99 21, 2903 39 90 20, 2932 29 85 75, 2933 19 90 10, 2933 39 99 70, 3920 62 19 61 e 3920 62 19 63 sono soppresse con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

[tabella da inserire]

**SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI
BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: Capitolo 12, articolo 120.

La perdita per gli anni successivi menzionati nella colonna "periodo di validità" sarà calcolata separatamente con regolamenti successivi.

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2008: **16 431 900 000 EUR**

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Proposta senza incidenza finanziaria

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

milioni di euro (al primo decimale)

| Linea di bilancio | Entrate ⁴ | Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa | [Anno 2008] |
|-------------------|--|--|-------------|
| Articolo 120 | <i>Incidenza sulle risorse proprie</i> | 01/01/2008 | - 9,4 |

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del Codice doganale comunitario.

⁴ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (diritti agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Al fine di limitare i problemi economici è stata stabilita una data di scadenza.

La presente proposta contiene i prodotti esistenti che non sono cambiati e le modifiche che devono essere apportate all'allegato del regolamento in vigore per tener conto di quanto segue:

1. nuove richieste di sospensione presentate ed accettate;
2. evoluzione tecnica e tendenze economiche del mercato risultanti dalla soppressione di alcune sospensioni esistenti.

Pertanto sarà pubblicato un allegato in versione consolidata.

Aggiunta

L'allegato, oltre agli emendamenti risultanti dalle modifiche dei codici NC, contiene 66 nuovi prodotti. La mancata riscossione dei dazi corrispondenti a tali sospensioni, calcolati sulla base delle importazioni previste nello Stato membro richiedente per il 2008, ammonta a 29,62 milioni di euro all'anno.

In base alle statistiche esistenti per gli anni precedenti, sembrerebbe tuttavia che il suddetto importo debba essere aumentato applicando un fattore medio, stimato a 1,8, per tenere conto delle importazioni negli altri Stati membri che utilizzano le stesse sospensioni. Ciò comporta **una perdita di entrate di circa 53,32 milioni di euro all'anno.**

Stralcio

6 prodotti sono stati stralciati dall'allegato a fronte del ripristino dei dazi doganali. Ciò corrisponde ad **un aumento delle risorse di 44,37 milioni di euro**, calcolato in base alle richieste di sospensione o alle statistiche disponibili (2006).

Costo stimato dell'intervento

Basandosi sulle statistiche disponibili (2006), l'incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento può pertanto essere stimata a 8,95 milioni di euro (importo lordo, inclusi i costi di riscossione) $\times 0.75 =$ **6,71 milioni di euro per il periodo 1.1.2008-31.12.2008.**